

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-132 del 11/01/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 ĩ Ditta MANFREDI THOMAS. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione di foraggio e cereali" svolta nell'azienda sita in Comune di Alta Val Tidone, Frazione Pecorara, Via Salenzo.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-139 del 11/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto
segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **MANFREDI THOMAS**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione di foraggio e cereali" svolta nell'azienda sita in Comune di Alta Val Tidone, Frazione Pecorara, Via Salenzo.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **MANFREDI THOMAS**, avente sede legale in Comune di Alta Val Tidone, Località Pecorara, Via Salenzo, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Alta Val Tidone e trasmessa dallo stesso con nota del 31/12/2010, prot. n° 14544 (acquisita agli atti il 05/11/2018 con prot. n° PGPC/2018/17148), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione di foraggio e cereali" svolta nell'azienda sita in Comune di Alta Val Tidone, Frazione Pecorara, Via Salenzo;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per:

- acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Alta Val Tidone con nota 15/11/2018, prot. n° 15124 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/17764);

Verificato che:

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (da 3 A.E.), un degrassatore (da 5 A.E.) e da un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 4 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro percolatore anaerobico recapita nel corpo idrico superficiale "Rio del Poggio Giare";

Acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Alta Val Tidone con nota del 19/12/2018, prot. n° 16476 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/19378) in merito allo scarico di acque reflue domestiche;

Preso atto che il Comune di Alta Val Tidone all'uopo interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L.n. 447/95 ha comunicato che: *"la relazione tecnica di impatto acustico allegata alla domanda....omissis...è da ritenersi conforme alla classificazione acustica dell'ambito interessato"*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la parte terza del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MANFREDI THOMAS** per l'attività "coltivazione di foraggio e cereali" svolta nell'azienda sita in Comune di Alta Val Tidone, Frazione Pecorara, Via Salenzo;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MANFREDI THOMAS** (C. FISC. MNFTMS95A09G535A) per l'attività di "coltivazione di foraggio e cereali" svolta nell'azienda sita in Comune di Alta Val Tidone, Frazione Pecorara, Via Salenzo (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio del Poggio Giare";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche**, avente recapito nel un corpo idrico superficiale "Rio del Poggio Giare", le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il

filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 4 A.E.);

- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controllo del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) I pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento (fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore) o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- non vengano aumentate la potenzialità massima e le modalità di stabulazione d'allevamento senza averne informato gli enti competenti al controllo;
- tutte le acque di dilavamento di aree scoperte interessate dalla presenza di liquami e/o letame vengano convogliate negli appositi contenitori di stoccaggio;
- l'accumulo temporaneo di letame a piè di campo venga realizzato nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Regionale n° 3/2017. Nel caso in cui non possa essere rispettata anche solo una delle condizioni riportate, il letame deve essere stoccato su debita platea impermeabile;
- almeno 15 gg prima di iniziare i lavori di scavo dovrà essere inoltrata al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE la comunicazione prevista dall'art. 21 del D.P.R. 13 Giugno 2017 debitamente compilata;

4. **di dare atto** che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Alta Val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Alta Val Tidone;

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.